



PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE (M.E.LA), PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI BANDI EX ART. 16, SILD E DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO

ALLEGATO 6 SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE (M.E.LA), PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI BANDI EX ART. 16, SILD E DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO TRA

La Regione Lazio, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominato “Stazione Appaltante”, nella persona di Paolo Weber, nato a [REDACTED], Prov. [REDACTED] il [REDACTED], in qualità di Direttore dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro, autorizzato alla stipula del presente Contratto (“Contratto”) in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2021, n. 598,

E

L'impresa Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino, n. 8, CAP 47822, C.F. n. 06188330150 e P.IVA n. 02066400405, iscritta nel Registro delle Imprese della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini, al n. 06188330150, tenuto dalla C.C.I.A.A. di della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini, di seguito definita “Fornitore” - nella persona di Robert Ridolfi nato a [REDACTED], Prov. [REDACTED] il [REDACTED], autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da Procura Speciale Rep. 43443 Racc. 21831 del 17/05/2021 con atto a rogito del Dott. Pietro Bernardi Fabbrani, Notaio in Rimini congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSO CHE

- a) La Regione Lazio, con Determinazione n. G15112 del 04/11/2022, ha indetto una *“Procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.La), per l’affidamento dei servizi di gestione dei bandi ex art. 16, SILD e delle procedure di reclutamento del personale della Regione Lazio”*;
- b) con Determinazione n G01339 del 03/02/2023 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara;
- c) Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall’art. 80 D.lgs.50/2016 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula del Contratto;

- d) il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché negli Atti di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- e) il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al 8,024% dell'importo complessivo di aggiudicazione (€ 167.936,77 Euro Centosessantasettemilanovecentotrentasetta/77) per un ammontare complessivo di € 13.475,25 (Euro Tredicimilaquattrocentosettantacinque/25) e presentato altresì la documentazione richiesta dalla Lettera di Invito ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- f) il Fornitore è in possesso di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, come previsto dagli art. 110 e 112 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. e dal Regolamento IVASS n. 40/2018, con un massimale per sinistro non inferiore all'importo contrattuale e si impegna a mantenerla in vigore per tutta la durata dell'incarico;
- g) il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 30 "*Clausola finale e Accettazione espressa clausole contrattuali*";
- h) con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- i) Il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, si impegna a rispettare il Codice di Comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 21/01/2014, che espressamente dispone, all'art. 5, l'obbligo di astensione in capo al dipendente pubblico che, nello svolgimento delle

attività inerenti alle sue mansioni, si renda conto di trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, le quali dovranno essere comunicate tempestivamente.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del Contratto, la Lettera di Invito con i relativi allegati, il Capitolato Tecnico con i relativi allegati e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito del presente Contratto, si intende per:
 - a) **Atti di gara:** la Lettera di Invito con relativi allegati e il Capitolato tecnico concernenti la *“Procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.La), per l'affidamento dei servizi di gestione dei bandi ex art. 16, SILD e delle procedure di reclutamento del personale della Regione Lazio ”*
 - b) **Stazione Appaltante:** la Direzione regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio;
 - c) **Contratto:** il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - d) **Fornitore:** il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto previsto nello stesso;
 - e) **Offerta:** l'Offerta del Fornitore presentata per il servizio oggetto del presente Contratto;
 - f) **Sito o Sistema:** lo spazio web sul Portale internet <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/>.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione del servizio oggetto del Contratto è, pertanto, regolato:
 - a) dalle clausole dello stesso e degli atti di gara e dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- b) dai regolamenti di accesso e utilizzo dei Contratti riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice”), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni tra quanto contenuto nella documentazione di gara e quanto dichiarato nell’Offerta, gli atti ed i documenti di gara della *“Procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.La), per l’affidamento dei servizi di gestione dei bandi ex.art 16, SILD e delle procedure di reclutamento del personale della Regione Lazio ”* prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Stazione Appaltante.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi del servizio oggetto del Contratto migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
4. Resta nell’esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara.

Articolo 4 - Oggetto

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente all’affidamento dei servizi di gestione dei bandi ex art. 16, SILD e delle procedure di reclutamento del personale della Regione Lazio.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Stazione Appaltante a eseguire i servizi in oggetto nel rispetto delle condizioni, modalità e termini stabiliti negli atti di gara allegati.

Articolo 5 - Durata del contratto

1. Il Contratto che verrà stipulato a seguito dell'aggiudicazione della presente procedura avrà durata di **36 (trentasei) mesi** dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. Qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata del Contratto, il valore dello stesso abbia raggiunto l'importo massimo spendibile, il Contratto stesso dovrà considerarsi giunto a scadenza e di conseguenza l'Amministrazione non potrà emettere ulteriori richieste di consegna.

Articolo 6 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti indicati al precedente Articolo 1, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo, come previsto nel successivo Articolo 19.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e

di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione Lazio, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
6. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
7. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
8. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
9. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 105 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e art. 30 commi 5 e 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.
10. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto,

resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.

11. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
12. Il Fornitore si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da un servizio reso in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
13. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati.
14. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
15. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche necessarie ad accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a:

1. rispettare tutte le clausole contrattuali e garantire l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente Contratto;
2. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente tali disposizioni;

3. impiegare personale adeguato, per numero e qualificazione professionale, all'ambito oggetto dell'Appalto;
4. retribuire il personale dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;
5. assumersi ogni responsabilità ed oneri nei confronti della Regione o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti e/o azioni utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
6. assicurare lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dati e privacy.

Articolo 8 - Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Il Fornitore si obbliga a eseguire il servizio richiesto secondo le modalità stabilite nel Contratto e nel Capitolato Tecnico pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 15.
2. L'esecuzione del servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione del servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al precedente Articolo 1.

5. La Regione Lazio ha la facoltà di imporre modifiche e/o integrazioni ritenute utili per il miglior compimento del servizio in argomento e il Fornitore si impegna sin d'ora ad accettare tali modifiche e/o integrazioni, le quali, comunque, non potranno comportare aumento dei costi a carico del Fornitore.
6. La Regione Lazio si riserva la facoltà di accertare in ogni momento, per il tramite del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dell'esecuzione del contratto, che l'esecuzione del servizio avvenga a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati dell'Offerta, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato e di ogni altra disposizione contenuta nel presente Contratto, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla D.E.C. stessa.
7. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, il Fornitore è comunque tenuto a fornire alla Regione Lazio tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultima richiesti.
8. L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione Lazio di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, ivi comprese le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto.

Articolo 9 - Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Stazione Appaltante ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli ritenuti opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto nel Contratto, la Stazione Appaltate provvederà a formalizzare contestazione scritta al Fornitore a mezzo PEC o raccomandata A/R, assegnando all'Aggiudicatario un termine, come specificato al successivo articolo 15, per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.
4. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verranno applicate, per ogni singola violazione, le penalità previste nel Contratto.
5. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel Contratto.
6. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 10 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dei prezzi offerti in sede gara e riportati nel dettaglio dell'Offerta Economica allegata al presente Contratto.
2. Il contratto di affidamento dei "servizi di gestione dei bandi ex art. 16, SILD e delle procedure di reclutamento del personale della Regione Lazio" prevede un importo complessivo, per i 36 (trentasei) mesi di durata dell'appalto, pari a € 167.936,77, così articolato:

#	Attività	Importo massimo spendibile (IVA esclusa)
a)	STP-SERV: Setup del servizio	€ 43.683,76
b)	INTEG: Integrazione con Protocollo e IAM	€ 10.320,54
c)	FORM: Formazione base e specialistica per la gestione della Piattaforma	€ 6.402,99
d)	GEST-SERV: Gestione del servizio	€ 84.189,48

e)	MEV: Manutenzione evolutiva	€ 23.340,00
----	------------------------------------	--------------------

3. Si precisa che l'importo dei servizi accessori, indicati alla lettera e) della tabella di cui sopra, sono da intendersi come importo massimo spendibile. L'attivazione non è pertanto da intendersi vincolante ed obbligatoria per la Stazione Appaltante.
4. Il predetto corrispettivo si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante.
5. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui non sia possibile, da parte della Stazione Appaltante, procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto o nei casi in cui – a qualunque titolo – la Stazione Appaltante non ritenga opportuno procedere alla stipula del relativo contratto.

Articolo 11 - Revisione prezzi

1. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

2. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione Regionale in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto. La liquidazione e il pagamento degli importi dei servizi pienamente e correttamente eseguiti è disposta dalla Stazione Appaltante e con cadenza bimestrale posticipata, previa presentazione da parte del Fornitore di regolari fatture. Le fatture dovranno essere corredate della documentazione attestante l'attività svolta nel bimestre di riferimento. Tali fatture dovranno essere intestate e spedite alla Stazione Appaltante all'indirizzo riportato in epigrafe e contenere il riferimento alla Gara, il CIG, la tipologia e la quantità delle attività erogate. Nel caso in cui il Fornitore invii fatture incomplete ovvero ad un indirizzo diverso da quello in epigrafe indicato, non decorreranno i termini di pagamento.
3. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. Resta fermo che ciascuna fattura potrà essere emessa dal Fornitore esclusivamente previa accettazione da parte del D.E.C. della documentazione prodotta a corredo delle stesse, nonché approvazione di quanto effettivamente maturato dal Fornitore.
5. I pagamenti per le prestazioni erogate saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricezione della fattura.

6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte della Regione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.
8. L'Amministrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, dalla Regione Lazio, con ogni conseguenza di legge e del presente Contratto anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio.

Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno

essere effettuati è il seguente IBAN (*SI VEDA L'ALLEGATA DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI*)

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma.
7. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione Lazio, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 45/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Regione Lazio richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 14 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le proprie imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente articolo, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione e subiti dalla Stazione Appaltante.

Articolo 15 - Penali

1. L'Amministrazione Regionale, qualora riscontri una delle inadempienze contrattuali meglio specificate in seguito, potrà dar luogo all'applicazione delle penali riportate nel Capitolato Tecnico.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le

proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP/DEC ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale come riportato nel del Capitolato Tecnico.
4. Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Regionale al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
6. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo ovvero avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non esclude qualsiasi altra azione che la Stazione Appaltante intenda eventualmente intraprendere, fino ad arrivare alla risoluzione del Contratto per gravi inadempienze o irregolarità e la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 298, DPR 207/2010 e s.m.i..
9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto del Contratto per grave ritardo. In tal caso la Stazione Appaltante avrà la facoltà di ritenere definitivamente

la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

10. È fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Regionale di non attendere l'esecuzione del servizio ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi per l'esecuzione, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.

Articolo 16 - Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ha prestato la cauzione definitiva, recante n. 094700000081683 del 27/02/2023 e rilasciata da Banca Nazionale del Lavoro SpA, per un importo totale pari ad € 13.475,25.
2. Detta garanzia, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Lazio.
3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla polizza fideiussoria per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia è progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. In ogni caso la cauzione può essere svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio.

6. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione Lazio.

Articolo 17 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici e le informazioni, i documenti e notizie di carattere riservato riguardanti la Stazione Appaltante, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma, altresì, sussiste relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio, ad esclusione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli anzidetti obblighi di segretezza.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge italiana vigente e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) in materia di riservatezza.



Articolo 18 - Danni, responsabilità civile e polizze assicurative

1. Il Fornitore è responsabile per eventuali danni causati alla Regione Lazio nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi regionali competenti.
3. Il Fornitore risponde di eventuali danni causati nell'esecuzione del servizio anche se rilevati dopo la scadenza del presente Contratto.
4. Al fine di esonerare la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità per danni che possono derivare dall'esecuzione del Contratto, il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali e le eventuali spese giudiziarie in relazione a danni di qualsiasi genere in natura eventualmente arrecati a persone, cose o animali che possano derivare dall'espletamento del servizio.
5. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia delle suddette polizze assicurative è condizione essenziale per il Contraente. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere le predette coperture assicurative, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456, codice civile, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 19 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dal DEC mediante



comunicazione scritta per porre fine all'inadempimento, per quanto di propria competenza, ciascuna delle Parti avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del Codice, la Regione Lazio può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di cui al precedente articolo 15 "Cauzione definitiva";
- c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del Contratto;
- d) nei casi previsti dall'Articolo 12 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- e) nei casi di cui all'Articolo 14 - "Trasparenza";
- f) nei casi di cui all'Articolo 17 - "Riservatezza";
- g) nei casi previsti di cui all'Articolo 21 "Subappalto";
- h) violazione delle norme in materia di cessione del Contratto e dei relativi crediti di cui all'articolo 22 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
- i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;



j) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'Articolo 18 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa".

3. In tutti i predetti casi di risoluzione, la Regione Lazio ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dei servizi erogati. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, resta nella facoltà della Regione Lazio di rivolgersi per l'esecuzione del servizio appaltata al successivo Operatore che ha presentato offerta migliore.
4. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.
5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore. **Articolo 20 -**

Recesso

1. La Regione Lazio ha diritto, per giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento del servizio, avuto riguardo alla procedura ad evidenza pubblica a seguito della quale è risultato Aggiudicatario;
 - ii. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione

dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- iii. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - iv. in caso di mutamenti di carattere organizzativo o normativo interessanti la Regione Lazio, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;
 - v. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i..
3. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Lazio.
 4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671, Codice civile.
 5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione Appaltante.

Articolo 21 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. STP-SERV: Setup del servizio
3. INTEG: Integrazione con Protocollo e IAM

4. FORM: Formazione base e specialistica per la gestione della Piattaforma
5. GEST-SERV: Gestione del servizio
6. MEV: Manutenzione evolutiva
7. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
9. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Lazio. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante medesima, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione Lazio non autorizzerà il subappalto.
10. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Stazione Appaltante procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando a tale scopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

11. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
 12. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
 13. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 22 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2 e comma 13, del Codice, è fatto divieto al Fornitore di cessione del Contratto e dei crediti da esso derivanti, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte della Regione Lazio, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Regione Lazio ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, con conseguente diritto di escutere la cauzione sottoscritta e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 23 - Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore nomina Responsabile del Servizio il Sig. Denis Neri, avente capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Impresa nei confronti della Stazione Appaltante.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico 348-0193278, indirizzo e-mail denis.neri@maggioli.it e pec ufficio.gare@maggioli.legalmail.it .
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del servizio, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio, dietro presentazione del curriculum, affinché questa verifichi l'effettiva competenza del soggetto nominato – ferma restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico del Fornitore.

Articolo 24 - Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. Ai fini dell'esecuzione del Contratto, l'Agenzia Regionale Spazio Lavoro nomina Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Ing. Andrea Costantino e Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Dott. Fabrizio Giancarli.

Articolo 25 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e del presente Contratto eleggono il proprio domicilio come segue:

- **Regione Lazio:** Agenzia Regionale Spazio Lavoro • **PEC:**
agenziaspaziolavoro@regione.lazio.legalmail.it
- **Fornitore:** Maggioli S.p.A.
- **PEC** ufficio.gare@maggioli.legalmail.it

2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente Contratto verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:

- a) lettera raccomandata con ricevuta;
- b) posta certificata.

Articolo 26 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
4. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio risulta titolare, il Fornitore stesso è da designarsi quale Responsabile del trattamento.

Articolo 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'erogazione del servizio, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alla Regione per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 28 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Articolo 29 - Foro competente

1 Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Regione Lazio ed il Fornitore, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 30 - Clausola finale e Accettazione espressa delle clausole contrattuali

1. Il sottoscritto Robert Ridolfi in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel Contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel Contratto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel Bando di gara, nella Lettera di Invito e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni di legge vigenti in materia se ed in quanto compatibili:

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati; Articolo 2 – Definizioni; Articolo 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile; Articolo 4 – Oggetto; Articolo 5 – Durata del contratto; Articolo 6 – Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità; Articolo 7 – Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore; Articolo 8 - Modalità e termini di esecuzione del servizio; Articolo 9 – Verifica e controllo quali/quantitativo; Articolo 10 – Corrispettivi; Articolo 11 – Revisione prezzi; Articolo 12 – Fatturazione e pagamenti; Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 14 – Trasparenza; Articolo 15 – Penali; Articolo 16 – Cauzione definitiva; Articolo 17 – Riservatezza; Articolo 18 – Danni, responsabilità civile e polizze assicurative; Articolo 19 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa; Articolo 20 – Recesso; Articolo 21 – Subappalto; Articolo 22 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti; Articolo 23 - Responsabile della commessa; Articolo 24 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto; Articolo 25 – Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni; Articolo 26 – Trattamento dei dati personali; Articolo 27 – Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 28 – Procedura di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o in caso di risoluzione per inadempimento;



Articolo 29 – Foro competente; Articolo 30 – Clausola finale e Accettazione espressa delle clausole contrattuali.

Letto approvato e sottoscritto, Lì _____

Il Fornitore

[X]

La Stazione Appaltante

[X]

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

Il Fornitore

[X]
